

**D.c.r. 13 marzo 2007 - n. VIII/351**

**Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi  
(articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)**

Presidenza del Vice Presidente Cipriano

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Premesso che la Giunta regionale è chiamata a dare attuazione alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare predisponendo ed emanando gli ulteriori atti pre-

visti, da approvarsi direttamente o previa trasmissione al Consiglio regionale;

Constatato che il comma 1 dell'articolo 4, recante valutazione ambientale dei piani, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi;

Preso atto che l'Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e urbana della Giunta regionale, nel perseguimento degli obiettivi definiti dal PRS e dal DPEFR, ha predisposto gli indirizzi generali, che sono stati esaminati dalle strutture delle direzioni competenti e dai referenti delle altre direzioni coinvolte;

Considerato che la Giunta regionale ha sentito le province lombarde competenti negli incontri del 20 ottobre e del 16 novembre 2005 ed ha vagliato le osservazioni ed i contributi delle province stesse nonché di altri soggetti ed enti pubblici;

Visti l'allegato 1 «Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani», l'allegato A «Piani e programmi di cui al capitolo 4, punto 2, lettera a)», la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, l'allegato I «Informazioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE», l'allegato II «Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE»;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 21 luglio 2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/1563 del 22 dicembre 2005, con la quale viene proposta al Consiglio l'approvazione degli indirizzi generali;

Udita la relazione della V Commissione «Territorio»

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di approvare gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), di cui all'allegato 1 e all'allegato A «Piani e programmi di cui al capitolo 4, punto 2, lettera a)», che, con la direttiva 2001/42/CE e con l'allegato I «Informazioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE» e l'allegato II «Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE», si uniscono e formano parte integrante del presente provvedimento.

Il vice presidente: Marco Luigi Cipriano  
I consiglieri segretari:  
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO 1

## INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI

### INDICE

- 1.0 Finalità
- 2.0 Definizioni
- 3.0 Integrazione della dimensione ambientale nei piani e programmi
- 4.0 Ambito di applicazione
- 5.0 La valutazione ambientale (fasi metodologiche procedurali)
- 6.0 Il processo di partecipazione integrato nel piano/programma
- 7.0 Raccordo con altre procedure
- 8.0 Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi

### 1.0 Finalità

1.1 La Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, come previsto della legge per il governo del territorio, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi, in assonanza con i presenti indirizzi generali.

1.2 I presenti indirizzi sono assunti in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante «Legge per il governo del territorio» e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente elaborati dalla Regione, dalle province e dagli altri enti cui è affidata tale funzione dalle vigenti disposizioni legislative.

1.3 Gli indirizzi forniscono la preminente indicazione di una stretta integrazione tra processo di piano e processo di valutazione ambientale e disciplinano in particolare:

- l'ambito di applicazione;
- le fasi metodologiche-procedurali della valutazione ambientale;
- il processo di informazione e partecipazione;
- il raccordo con le altre norme in materia di valutazione, la VIA e la Valutazione di incidenza;
- il sistema informativo.

1.4 I presenti indirizzi generali costituiscono quadro di riferimento per i seguenti atti della Giunta regionale:

- modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS;
- modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS dei piccoli comuni;
- linee guida per piani e programmi.

1.5 Per piani e programmi di nuova istituzione attinenti a Regione, province, comuni ed altri enti aventi tali competenze, la Giunta regionale procederà ad una ricognizione al fine di definire se rientrano nell'ambito di applicazione della valutazione ambientale.

### 2.0 Definizioni

Ai fini dei presenti indirizzi valgono le seguenti definizioni:

• **direttiva** – la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, d'ora in poi «direttiva», riportata, per agevolare la comprensione del testo, dopo l'allegato A;

• **legge per il governo del territorio** – la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante «Legge per il governo del territorio»;

• **d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)** – l'atto di recepimento della direttiva 2001/42/CE da parte dello Stato italiano;

a) **piani e programmi – P/P** – i piani e programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità Europea, nonché le loro modifiche:

- che sono elaborati, adottati e/o approvati da autorità a livello regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal Parlamento o dal Governo;
- che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

b) **valutazione ambientale di piani e programmi – VAS** – il procedimento che comprende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni, la formulazione del parere motivato e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

c) **verifica di esclusione** – il procedimento attivato allo scopo di valutare, ove previsto, se piani o programmi possano avere effetti significativi sull'ambiente e quindi essere sottoposti alla VAS;

d) **rapporto ambientale** – documento elaborato dal proponente in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma; l'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo;

e) **parere motivato** – atto predisposto dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, sulla base degli esiti della conferenza di valutazione e dei pareri, delle osservazioni e dei contributi ricevuti;

f) **dichiarazione di sintesi** – una dichiarazione in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate

nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

g) **proponente** – la pubblica amministrazione o il soggetto privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il piano od il programma da sottoporre alla valutazione ambientale;

h) **autorità procedente** – la pubblica amministrazione che attua le procedure di redazione e di valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione, l'autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il proponente sia un soggetto privato, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva;

i) **autorità competente per la VAS** – autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l'autorità procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l'applicazione della direttiva e dei presenti indirizzi;

j) **soggetti competenti in materia ambientale** – le strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti all'applicazione del piano o programma sull'ambiente;

k) **pubblico** – una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatte ad Aarhus il 25 giugno 1998) e delle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE;

l) **conferenza di verifica e di valutazione** – ambiti istruttori convocati al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di piani e programmi;

m) **consultazione** – componente del processo di valutazione ambientale di piani e programmi prevista obbligatoriamente dalla direttiva 2001/42/CE, che prescrive il coinvolgimento di soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico al fine di acquisire dei «pareri sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa»; in casi opportunamente previsti, devono essere attivate procedure di consultazione transfrontaliera; attività obbligate di consultazione riguardano anche la verifica di esclusione (screening) sulla necessità di sottoporre il piano o programma a VAS;

n) **partecipazione dei cittadini** – l'insieme di attività attraverso le quali i cittadini intervengono nella vita politica, nella gestione della cosa pubblica e della collettività; è finalizzata a far emergere, all'interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo istituzionale e non, potenzialmente interessati alle ricadute delle decisioni; a seconda delle specifiche fasi in cui interviene, può coinvolgere attori differenti, avere diversa finalizzazione ed essere gestita con strumenti mirati;

o) **monitoraggio** – attività di controllo degli effetti ambientali significativi dovuti all'attuazione dei piani e programmi, al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal piano o programma consentendo di individuare tempestivamente gli effetti negativi impreveduti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.

### 3.0 Integrazione della dimensione ambientale nei piani e programmi

3.1 L'applicazione della direttiva e l'introduzione della valutazione ambientale di piani e programmi (di seguito VAS) nel nostro ordinamento comportano un significativo cambiamento nella maniera di elaborare i piani e programmi (di seguito P/P), in quanto essi devono:

- permettere la riflessione sul futuro da parte di ogni società e dei suoi governanti e nel contempo aumentare sensibilmente la prevenzione, evitando impatti ambientali, sociali ed economici negativi;

- essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del P/P e anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa;

- essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione del P/P;

- accompagnare il P/P in tutta la sua vita utile ed oltre attraverso un'azione di monitoraggio.

3.2 La VAS va intesa come un processo continuo, che si estende lungo tutto il ciclo vitale del P/P. Il significato chiave della VAS è costituito dalla sua capacità di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità.

Una prima forma di integrazione è rappresentata dall'interazione positiva e creativa tra la pianificazione e la valutazione durante tutto il processo di impostazione e redazione del P/P; il dialogo permanente permette aggiustamenti e miglioramenti continui, che si riflettono nel prodotto finale rendendolo molto più consistente e maturo.

Altre forme di integrazione imprescindibili sono la comunicazione e il coordinamento tra i diversi enti e organi dell'amministrazione coinvolti nel P/P; l'utilità di tale comunicazione diventa maggiore nelle decisioni di base circa il contenuto del piano o programma.

Infine, l'integrazione nella considerazione congiunta degli aspetti ambientali, sociali ed economici; la forte tendenza alla compartimentazione del sapere rende difficile la realizzazione di analisi integrate, che tuttavia permettono l'emergere di conoscenze utili e interessanti quanto quelle che derivano dalle analisi specialistiche.

3.3 Nella gestione dei presenti indirizzi e negli ulteriori atti in attuazione della legge per il governo del territorio, si dovrà porre particolare attenzione, considerando che P/P pur soggetti a valutazione ambientale, attengono a natura e contenuti, in alcuni casi, molto diversi tra di loro, aspetto questo che comporta flessibilità e diversificazione di approccio, pur nella comune ottica di perseguire la valutazione degli effetti sull'ambiente dell'atto di pianificazione e programmazione.

3.4 L'autorità competente per la VAS e l'autorità proponente collaborano in ogni momento del procedimento al fine di assicurare l'integrazione degli elementi valutativi e la speditezza ed efficacia del procedimento. In particolare al fine di:

- dare applicazione al principio di integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali;

- individuare un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare e i soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico da consultare;

- definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale e del loro livello di dettaglio;

- verificare la qualità del rapporto ambientale e la congruenza del piano/programma con le informazioni e gli obiettivi del rapporto ambientale;

- individuare le necessità e le modalità di monitoraggio.

### 4.0 Ambito di applicazione

4.1 I P/P elaborati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, richiamata dal comma 1 dell'articolo 4 della legge per il governo del territorio, come individuati dai successivi punti 4.2 e 4.3, sono soggetti a VAS secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0.

4.2 È effettuata una valutazione ambientale per tutti i P/P:

- a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

- b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

4.3 I P/P indicati alla lettera a) del precedente punto 4.2 individuati nell'allegato A. Tale elenco è meramente compilativo e non esaustivo.

4.4 I siti indicati alla lettera b) del precedente punto 4.2 comprendono le Zone di Protezione Speciale – ZPS (direttiva 79/409/CEE) e i Siti di Importanza Comunitaria – SIC (Direttiva Habitat), che costituiscono la rete ecologica europea «Natura 2000» istituita dalla Direttiva 92/43/CEE.

L'individuazione e la classificazione delle ZPS e l'individuazione dei SIC è contenuta nei provvedimenti specifici elaborati dalle rispettive autorità preposte.

4.5 L'ambito di applicazione, relativamente al settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, è stato specificato dal comma 2 dell'articolo 4 della legge per il governo del territorio, precisando che sono sempre soggetti a valutazione ambientale i seguenti piani e le loro varianti:

- piano territoriale regionale;
- piani territoriali regionali d'area;
- piani territoriali di coordinamento provinciali;
- documento di piano.

4.6 Per i P/P che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, come definiti con provvedimento dalla Giunta regionale, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere significativi effetti sull'ambiente.

4.7 Per i P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4.8 Sono esclusi dalla valutazione ambientale, in assonanza con quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva:

- a) i P/P destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile;
- b) i P/P finanziari o di bilancio.

## **5.0 La Valutazione ambientale (fasi metodologiche procedurali)**

5.1 La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione e programmazione implica un evidente cambiamento rispetto alla concezione derivata dalla applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale ai progetti. L'integrazione della dimensione ambientale nei P/P deve essere effettiva, a partire dalla fase di impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi principali del ciclo di vita del P/P:

- orientamento e impostazione (5.7);
- elaborazione e redazione (5.11);
- consultazione, adozione ed approvazione (5.15);
- attuazione, gestione e monitoraggio (5.17).

5.2 La sequenza delle fasi di un processo di P/P, esposta nella figura 1, dà indicazioni in merito all'elaborazione dei contenuti di ciascuna di esse sistematicamente integrata con la valutazione ambientale, indipendentemente dalle possibili articolazioni procedurali e dalle scelte metodologiche che verranno operate.


Il filo che collega le analisi/elaborazioni del P/P e le operazioni di VAS appropriate per ciascuna fase rappresenta la dialettica tra i due processi e la stretta integrazione necessaria all'orientamento verso la sostenibilità ambientale.

La dialettica tra attività di analisi e proposta del P/P e attività di VAS deve essere reale: entrambe devono godere di pari autorevolezza e di comparabile capacità di determinazione.

5.3 Lo schema proposto è caratterizzato da tre elementi:

- presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l'iter di costruzione e approvazione del P/P: base di conoscenza e partecipazione, intesa in senso ampio per comprendere istituzioni, soggetti con competenze e/o conoscenze specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni;
- fase di attuazione del P/P come parte integrante del processo di pianificazione, in tal senso accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati;
- circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati e la possibilità/necessità di rivedere il P/P qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di sostenibilità che hanno motivato l'approvazione del P/P.

Figura 1 – Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma



5.4 Il processo di VAS continuo è sintetizzato nello schema A strutturato secondo le fasi indicate al punto 5.1.

5.5 Le fasi di tale processo vengono ripercorse con l'obiettivo di definire con un più elevato livello di dettaglio le singole componenti di ciascuna fase e di chiarirne gli aspetti metodologici e operativi. Lo schema A, che specifica la successione di fasi della figura 1, costituisce quadro di riferimento per i modelli di valutazione di cui al punto 1.4 e ricomprende al suo interno il procedimento di verifica e di valutazione ambientale di piani e programmi. I procedimenti sono condotti dall'autorità precedente che si avvale dell'autorità competente per la VAS, designata dalla pubblica amministrazione con apposito atto reso pubblico, secondo le modalità di seguito specificate.

## Schema A – Processo metodologico – procedurale

Fase del piano	Processo di piano	Ambiente/ VA
<b>Fase 0 Preparazione</b>	P0. 1 Pubblicazione avviso P0. 2 Incarico per la stesura del P/P P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del rapporto ambientale
<b>Fase 1 Orientamento</b>	P1. 1 Orientamenti iniziali del piano	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel piano
	P1. 2 Definizione schema operativo per lo svolgimento del processo e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti	A1. 2 Definizione schema operativo per la VAS e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio	A1. 3 Eventuale Verifica di esclusione (screening)
<b>Conferenza di verifica / valutazione</b>	avvio del confronto	
<b>Fase 2 Elaborazione e redazione</b>	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping) e definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
	P2. 2 Costruzione dello scenario di riferimento e di piano	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione obiettivi specifici e linee d'azione e costruzione delle alternative	A2. 3 Stima degli effetti ambientali costruzione e selezione degli indicatori A2. 4 Confronto e selezione delle alternative A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio
	P2. 4 Documento di piano	A2. 7 Rapporto ambientale, sintesi non tecnica
<b>Conferenza di valutazione</b>	deposito del documento di piano e del rapporto ambientale	
	valutazione del documento di piano e del rapporto ambientale	
	parere motivato predisposto dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente	
<b>Fase 3 Adozione approvazione</b>	P3. 1 Adozione del piano	A3. 1 Dichiarazione di sintesi
	P3. 2 Pubblicazione e raccolta osservazioni, risposta alle osservazioni	A3. 2 Analisi di sostenibilità delle osservazioni pervenute
	P3. 3 Approvazione finale	A3. 3 Dichiarazione di sintesi finale
<b>Fase 4 Attuazione gestione</b>	P4. 1 Monitoraggio attuazione e gestione	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica
	P4. 2 Azioni correttive ed eventuali retroazione	

5.6 La VAS costituisce per i P/P parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza VAS, ove prescritta, sono nulli.

5.7 Nella fase preliminare di orientamento e impostazione del P/P, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, provvede a:

- effettuare un'analisi preliminare di sostenibilità degli orientamenti del P/P;
- svolgere, quando necessario, la «verifica di esclusione» (*screening*), ovvero la procedura che conduce alla decisione di sottoporre o meno il P/P all'intero processo di VAS.

5.8 Il procedimento di VAS, contestuale al processo di formazione del P/P e anteriormente alla sua adozione, è avviato, con atto formale reso pubblico, dall'autorità procedente, mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno un quotidiano che, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare gli enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla conferenza di valutazione;
- indire la conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'*iter* decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del

pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;

- individuare la rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri.

5.9 La verifica di esclusione (*screening*) si applica ai P/P di cui ai punti 4.6 e 4.7 ed è effettuata dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, secondo le indicazioni seguenti:

- a tal fine l'autorità procedente predispose un documento di sintesi della proposta di P/P contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II;
- alla conferenza di verifica, convocata dall'autorità procedente, partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, consultati e gli enti territoriali interessati;
- la verifica di esclusione si conclude con la decisione di escludere o non escludere il P/P dalla VAS ed è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico, udito il parere della conferenza di verifica, che si esprime in merito ai criteri di cui all'allegato II della direttiva;
- l'autorità procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate comprese le motivazioni dell'esclusione dalla VAS.

5.10 La VAS si applica ai P/P di cui ai punti 4.2 e 4.3, nonché a P/P di cui ai punti 4.6 e 4.7 a seguito di verifica di esclusione conclusa con il rinvio alla VAS ed è effettuata dall'autorità proce-

dente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le indicazioni di cui ai successivi punti.

5.11 Nella fase di elaborazione e redazione del P/P, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti con specifiche competenze ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;

- definizione dell'ambito di influenza del P/P (*scoping*) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale;

- articolazione degli obiettivi generali;

- costruzione dello scenario di riferimento;

- coerenza esterna degli obiettivi generali del P/P;

- individuazione delle alternative di P/P attraverso l'analisi ambientale di dettaglio, la definizione degli obiettivi specifici del P/P e l'individuazione delle azioni e delle misure necessarie a raggiungerli;

- coerenza interna delle relazioni tra obiettivi e linee di azione del P/P attraverso il sistema degli indicatori che le rappresentano;

- stima degli effetti ambientali delle alternative di P/P, con confronto tra queste e con lo scenario di riferimento al fine di selezionare l'alternativa di P/P;

- elaborazione del rapporto ambientale;

- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

5.12 Il rapporto ambientale, elaborato a cura dell'autorità procedente o del proponente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS:

- dimostra che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo di piano con riferimento ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall'ONU e dalla Unione Europea, dai trattati e protocolli internazionali, nonché da disposizioni normative e programmatiche nazionali e/o regionali;

- individua, descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l'attuazione del P/P potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative in funzione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del P/P; esso, inoltre, assolve una funzione propositiva nella definizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire ed indica i criteri ambientali da utilizzare nelle diverse fasi, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio;

- contiene le informazioni di cui all'allegato I, meglio specificate in sede di conferenza di valutazione, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili, dei contenuti e del livello di dettaglio del P/P, della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi dell'*iter* decisionale.

5.13 L'autorità procedente ai fini della convocazione della Conferenza di valutazione provvede a:

- mettere a disposizione del pubblico presso i propri uffici e sul proprio sito web la proposta di P/P e il rapporto ambientale;

- inviare la proposta di P/P e il rapporto ambientale ai soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri.

5.14 L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, prima dell'adozione, acquisito il verbale della Conferenza di valutazione, esaminati i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere, nonché le osservazioni e gli apporti inviati da parte dei soggetti con competenze ambientali e del pubblico, esprime un parere motivato sulla proposta di P/P e sul rapporto ambientale. Il parere deve di massima contenere considerazioni qualitative e/o quantitative in merito:

- a) alla qualità ed alla congruenza delle scelte del P/P alla luce delle alternative possibili individuate e rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del rapporto ambientale;

- b) alla coerenza interna ed esterna del P/P;

- c) alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati.

5.15 L'autorità competente per la VAS nella fase di adozione e approvazione del P/P svolge i seguenti compiti:

- accompagna il processo di adozione/approvazione;

- collabora alla valutazione delle ricadute ambientali delle osservazioni formulate.

5.16 L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nella fase di adozione e approvazione provvede a:

- predisporre la «dichiarazione di sintesi» nella quale illustra gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di P/P approvata, il sistema di monitoraggio, in che modo il parere motivato e le considerazioni ambientali sono stati integrati nel P/P, in che modo si è tenuto conto dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni;

- adottare e/o approvare il P/P tenendo conto del parere motivato;

- mettere a disposizione del pubblico il piano adottato, corredato di rapporto ambientale e parere motivato, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla valutazione ambientale;

- depositare la sintesi non tecnica presso gli uffici tecnici degli enti territoriali interessati dal piano o programma.

5.17 Nella fase di attuazione e gestione del P/P il monitoraggio è finalizzato a:

- garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente in relazione agli obiettivi prefissati;

- fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal P/P, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il P/P si è posto;

- permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

5.18 Il sistema di monitoraggio del P/P comprende/esplicita:

- le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione del P/P;

- le modalità organizzative, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali;

- le risorse necessarie per la realizzazione e gestione.

5.19 Nella fase di attuazione e gestione deve essere prevista anche la valutazione dei possibili effetti ambientali delle varianti di P/P che dovessero rendersi necessarie sotto la spinta di fattori esterni. Da questo punto di vista la gestione del P/P può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del P/P, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il processo di VAS.

## 6.0 Il processo di partecipazione integrato nel piano o programma

6.1 La Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 ratificata con legge 108/2001, la direttiva 2003/4/CE, il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e la direttiva 2003/35/CE mettono in risalto la necessità della partecipazione del pubblico e, in modo più specifico, il Protocollo UNECE sulla *Valutazione Ambientale Strategica* prevede l'allargamento della partecipazione del pubblico a tutto il processo di pianificazione-programmazione. Attualmente la partecipazione del pubblico nella pianificazione-programmazione tende a essere concentrata unicamente nella fase di consultazione sul P/P, con scarse possibilità di interazione. In realtà la diversità dei metodi di partecipazione non è regolata, così che la loro applicazione dipende dalla volontà politica dell'organismo che sviluppa il P/P.

6.2 Perché i processi di partecipazione nell'ambito della VAS abbiano successo e producano risultati significativi, il pubblico, non solo i singoli cittadini ma anche associazioni e categorie di settore, è opportuno sia coinvolto in corrispondenza di diversi momenti del processo, ciascuno con una propria finalità. Tali momenti devono essere ben programmati lungo tutte le fasi, utilizzando gli strumenti più efficaci e devono disporre delle risorse economiche e organizzative necessarie.

6.3 Gli strumenti da utilizzare nella partecipazione devono garantire l'informazione minima a tutti i soggetti coinvolti, che devono essere messi in grado di esprimere pareri su ciascuna fase e di conoscere tutte le opinioni e i pareri espressi e la relativa documentazione. Gli strumenti di informazione sono essenziali per garantire trasparenza e ripercorribilità al processo. A tale fine possono essere impiegati strumenti di tipo informatico e possono essere attivati forum on line su siti web. I risultati della partecipazione è opportuno vengano resi pubblici al pari di quel-


li dei processi di negoziazione-concertazione e di consultazione. È inoltre opportuno che essi divengano parte integrante del percorso di VAS, incidendo sulla elaborazione del P/P.

6.4 Nello schema B è indicata, in relazione alle fasi di elaborazione di un P/P, la successione delle attività di partecipazione che dovrebbero essere integrate in ciascuna fase.

È importante tener conto che lo schema presentato deve essere considerato come un processo globale di P/P, ma è auspicabile che ciascuna fase del P/P possa fare conto su un proprio processo di partecipazione.

Si renderebbe così possibile arrivare ad accordi e soluzioni per ciascuna fase, in maniera che i soggetti partecipanti vedano riflesse le loro opinioni in tutto il processo e possano constatare la qualità che il loro sforzo conferisce al P/P.

**Schema B**



6.5 La partecipazione integrata è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della conferenza di valutazione.

6.6 Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato e sono volte ad informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione per consentirne l'espressione dei diversi punti di vista.

6.7 L'autorità precedente, relativamente alla fase di comunicazione e informazione, provvede a:

- informare circa le conclusioni adottate nell'eventuale verifica di esclusione, comprese le motivazioni del mancato esperimento della VAS;
- informare circa la messa a disposizione del pubblico del P/P, del rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica, di cui all'allegato I della direttiva 2001/42/CE;
- informare circa il parere motivato espresso dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità precedente;
- mettere a disposizione la dichiarazione di sintesi di cui al punto 5.16;
- informare circa le misure adottate in merito al monitoraggio.

6.8 Nella consultazione, ove necessario anche transfrontaliera, l'autorità precedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, richiede pareri e contributi a soggetti competenti in materia ambientale; tali momenti intervengono durante:

- la fase di orientamento e impostazione;
- l'eventuale verifica di esclusione (screening) circa l'opportunità o meno di procedere alla VAS del P/P;
- la fase di elaborazione e redazione anche al fine di definire i contenuti del futuro rapporto ambientale (scoping);
- prima della fase di adozione/approvazione;
- al momento della pubblicazione della proposta di P/P e del rapporto ambientale.

L'identificazione di soggetti competenti in materia ambientale, l'individuazione del pubblico interessato, la costruzione della «mappa» dei possibili attori da coinvolgere sono altrettante componenti delle attività di impostazione del P/P.

6.9 Chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di P/P, del relativo rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

6.10 L'autorità precedente, qualora ritenga che l'attuazione di

un P/P possa comportare effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, avvia anche procedure di consultazione transfrontaliere, informando i soggetti competenti in materia ambientale e i settori del pubblico interessati e ricevendone i rispettivi pareri.

6.11 L'autorità precedente istituisce la conferenza di valutazione e, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua i soggetti competenti in materia ambientale, i settori del pubblico e gli enti, territorialmente limitrofi o comunque interessati a vario titolo ai potenziali effetti derivanti dalle scelte di P/P.

#### **7.0 Raccordo con altre procedure (disposizioni)**

7.1 La VAS si applica a P/P per i quali l'obbligo risulta contemporaneamente dalle seguenti normative comunitarie: direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE;

7.2 Per i P/P che interessano S.I.C., p.S.I.C. e Z.P.S., rientranti nella disciplina di cui alla direttiva 2001/42/CE si applicano le disposizioni seguenti:

- a) in presenza di P/P soggetti a verifica di esclusione in sede di conferenza di verifica, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta, viene espressa la valutazione di incidenza;
- b) in presenza di P/P soggetti a VAS in sede di conferenza di valutazione, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta, viene espressa la valutazione di incidenza.

A tal fine il rapporto ambientale è corredato della documentazione prevista per la valutazione di incidenza Allegato G del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e Allegato D - sezione piani della d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106, concernente l'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/42/CEE.

7.3 Per i P/P che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 10 del d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), la verifica di esclusione dalla VIA per i progetti di cui all'articolo 1, comma 6, è effettuata dalla conferenza di valutazione, acquisiti gli elementi di verifica previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7, del d.P.R. 12 aprile 1996, nonché il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta in materia di VIA.

A tal fine il rapporto ambientale previsto è corredato della documentazione prevista dall'Allegato D del d.P.R. 12 aprile 1996.

7.4 La Giunta Regionale provvede a specificare le modalità attuative della VAS inerenti alle diverse tipologie di P/P, anche al fine di garantire il raccordo, l'ottimizzazione e la semplificazione dei procedimenti inerenti ai P/P per i quali anche altre direttive e regolamenti comunitari prevedono l'obbligo di valutazioni sotto il profilo ambientale.

7.5 Per la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, l'autorità competente per la VAS può concludere con il proponente o l'autorità precedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, nel rispetto dei tempi minimi previsti.

#### **8.0 Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi**

8.1 È costituito, nell'ambito del Sistema informativo territoriale integrato, il Sistema informativo lombardo valutazione ambientale di piani e programmi, volto a perseguire le seguenti finalità:

- costituire il portale del sistema degli enti della Regione Lombardia;
- costituire link con Unione Europea e Stato;
- costituire link con altre esperienze europee;
- mettere in rete norme, esperienze, buone pratiche;
- inserire informazione circa la decisione (articolo 9 direttiva 2001/42/CE);
- supportare il monitoraggio (articolo 10 direttiva 2001/42/CE).



8.2 Compete alla Giunta Regionale, mediante l'utilizzo del sistema informativo, elaborare ogni tre anni una relazione sull'applicazione della norma in materia di valutazione ambientale di piani e programmi anche quale contributo alla relazione prevista dall'articolo 12 della direttiva.

8.3 Le autorità procedenti, prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione del P/P, informano la Regione Lombardia e le province interessate, circa i procedimenti di verifica e/o di VAS effettuati.

ALLEGATO A

**Piani e programmi di cui al capitolo 4, punto 2, lettera a) – Elenco meramente compilativo e non esaustivo**

	<i>Denominazione PP</i>	<i>Fonte Normativa</i>	<i>Autorità precedente</i>	<i>Note</i>
<b>A – SETTORE AGRICOLO</b>				
1	<b>Piano Regionale di Sviluppo Rurale</b>	I.r. 7 febbraio 2000, n. 7 («Norme per gli interventi regionali in agricoltura» – Disciplina le iniziative e le attività a favore del sistema agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, in conformità al reg. CE 1257/99 e al reg. CE 1750/99)	Regione	La valutazione ambientale del PAT discende dalle valutazioni ambientali effettuate nei documenti programmatici del PSR.
2	<b>Piano Agricolo Triennale Regionale</b>	I.r. 4 luglio 1998, n. 11, art. 6 – «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» (il d.lgs. 4 giugno 1997 n. 143 conferisce, tra l'altro, alle regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca)	Regione	
3	<b>Piano Agricolo Triennale Provinciale</b>	I.r. 4 luglio 1998, n. 11, art. 6 (il d.lgs. 4 giugno 1997 n. 143 conferisce, tra l'altro, alle regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca)	Provincia	
4	<b>Piano Generale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale</b>	I.r. 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica e irrigazione» (art. 12)	Regione	
5	<b>Piano Comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale</b>	I.r. 16 giugno 2003, n. 7. «Norme in materia di bonifica e irrigazione»		
<b>B – SETTORE FORESTALE</b>				
1	<b>Piano di Indirizzo Forestale</b>	I.r. 28 ottobre 2004, n. 27 (abroga la I.r. 8/1976)	Provincia	
<b>C – SETTORE DELLA PESCA</b>				
1	<b>Piano ittico provinciale</b>	I.r. 30 luglio 2001, n. 12 – regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 – d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 7/20557	Provincia	
<b>D – SETTORE ENERGETICO</b>				
1	<b>Piano Energetico Regionale</b>	I.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 30	Regione	
<b>E – SETTORE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ</b>				
1	<b>Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti</b>	I.r. 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» (articolo 9)	Regione	
2	<b>Piano Urbano del Traffico</b>	I.r. 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» (articolo 13)	Comune	
<b>F – SETTORE GESTIONE DEI RIFIUTI</b>				
1	<b>Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate</b>	d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 22 deliberazione Consiglio regionale 17 febbraio 2004, n. 958	Regione	
2	<b>Piano regionale di bonifica delle aree contaminate</b>	I.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 21 – regolamento per la concessione di contributi regionali ai Comuni (sostituisce la I.r. 94/1980)	Regione	
3	<b>Piano regionale di smaltimento dei rifiuti</b>	I.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 19	Regione	
4	<b>Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani</b>	I.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 20	Provincia	
<b>G – SETTORE DELLE ACQUE</b>				
1	<b>Piano di Tutela delle Acque</b>	I.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 45	Regione	
2	<b>Piano di gestione di bacino idrografico</b>	I.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 45 (costituito da ATTO DI INDIRIZZO e PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE) (Piano stralcio di settore del Piano di bacino previsto all'articolo 17 della legge 183 del 18 maggio 1989 sulla difesa del suolo)		
3	<b>Programma di tutela e uso delle acque</b>	I.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 45 d.g.r. n. 7/19359 del 12 novembre 2004		
4	<b>Piano regionale di risanamento delle acque</b>	I.r. 12 dicembre 2003, n. 26, articolo 55		
5	<b>Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne</b>	I.r. 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» (articolo 11)	Regione	

Denominazione PP	Fonte Normativa	Autorità precedente	Note
<b>H – SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI</b>			
1	<b>Piano di risanamento regionale per l'adeguamento degli impianti radioelettrici esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità</b>	l. 22 febbraio 2001, n. 36 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» l.r. 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione» d.g.r. 16 febbraio 2005, n. 7/20907	Regione
<b>I – SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</b>			
1	<b>Piano Territoriale Regionale</b>	d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	Regione
2	<b>Piani Territoriali Regionali d'Area</b>	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, parte I, titolo II, capo IV l.r. 11 marzo 2005, n. 12, parte I, titolo II, capo IV	Regione Provincia
3	<b>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale</b>	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, parte I, titolo II, capo IV	Provincia
4	<b>Piano di sviluppo socioeconomico della comunità montana</b>	l.r. 2 aprile 2002, n. 6, «Disciplina delle Comunità Montane» (articolo 5); la legge prevede la successiva abrogazione della l.r. 19 aprile 1993, n. 13, articoli 18-21, il cui titolo III riguarda la programmazione socio-economica e pianificazione territoriale delle Comunità Montane	Comunità Montana
5	<b>Piano del governo del territorio – Documento di piano</b>	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 8, parte I, titolo II, capo II	Comune
6	<b>Piano del governo del territorio – Piano dei servizi</b>	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 9, parte I, titolo II, capo II	SE VARIANTE AL DOC. PIANO
7	<b>Piano del governo del territorio – Piano delle regole</b>	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 10, parte I, titolo II, capo II	SE VARIANTE AL DOC. PIANO
<b>PIANI ATTUATIVI / PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA</b>			
8	<b>Piano particolareggiato</b>	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 12, parte 1, titolo II, capo II	Comune SE VARIANTE AL DOC. PIANO
9	<b>Piano di lottizzazione</b>	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 46, parte 2, titolo I, capo IV	Comune SE VARIANTE AL DOC. PIANO
10	<b>Piano di recupero</b>	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 46, parte 2, titolo I, capo IV	Comune SE VARIANTE AL DOC. PIANO
11	<b>Piano per l'edilizia economico-popolare (o piano di zona)</b>	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 44, parte 2, titolo I, capo IV	Comune SE VARIANTE AL DOC. PIANO
12	<b>Piano per gli insediamenti Produttivi</b>	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 44, parte 2, titolo I, capo IV	Comune SE VARIANTE AL DOC. PIANO
13	<b>Programma Integrato di Intervento</b>	l.r. 11 marzo 2005, n. 12, articolo 87, parte 2, titolo VI, capo I	Operatore / Comune SE VARIANTE AL DOC. PIANO
14	<b>Programma Integrato di Sviluppo Locale</b>	l.r. 14 marzo 2003, n.2, articolo 4 (definisce il PISL come uno strumento della programmazione negoziata regionale)	Comune
<b>L – SETTORE DELLA DESTINAZIONE DEI SUOLI</b>			
1	<b>Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale</b>	l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 «Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette»	Ente parco
2	<b>Piano Cave Provinciale</b>	l.r. 8 agosto 1998, n. 14 (il titolo II è sui piani delle cave)	Provincia
3	<b>Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale</b>	l.r. 22 luglio 2002, n. 15 (modifica ed integra la l.r.14/1999) nota 22 dicembre 2003 della Direzione generale Commercio	Regione
<b>M – SETTORE ARIA E RUMORE</b>			
1	<b>Piano regionale per la qualità dell'aria</b>	Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/64263 del 21 febbraio 1995 («Piano di risanamento dell'aria» – Definizione del territorio oggetto del risanamento e primi provvedimenti in attuazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 e dell'art. 3 del d.m. del 20 maggio 1991)  Deliberazione del Consiglio Regionale 22 ottobre 1996, n. 397 (approvazione del «Programma Regionale di Sviluppo della VI legislatura»; comprende anche il progetto «Nuova definizione del piano di risanamento aria», avente come obiettivo il completamento e l'aggiornamento dell'attività svolta dal precedente piano di risanamento dell'aria)	
2	<b>Piano di azione</b>	d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale» – (articolo 4)	

**Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente**

**Articolo 1 - Obiettivi**

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente

**Articolo 2 - Definizioni**

Ai fini della presente direttiva:

a) per «piani e programmi» s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche

- che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo,
- che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

a) per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'*iter* decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;

b) per «rapporto ambientale» s'intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I;

c) per «pubblico» s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

**Articolo 3 - Ambito d'applicazione**

1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.

8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva:

- piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,

- piani e programmi finanziari o di bilancio.

9. La presente direttiva non si applica ai piani e ai programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in corso per i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.

**Articolo 4 - Obblighi generali**

1. La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.

2. Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla presente direttiva.

3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia. Al fine, tra l'altro, di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

**Articolo 5 - Rapporto ambientale**

1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo.

2. Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'*iter* decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto *iter*.

3. Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all'allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.

4. Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

**Articolo 6 - Consultazioni**

1. La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico.

2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.

3. Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi.

4. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'*iter* decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.

5. Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.

**Articolo 7 - Consultazioni transfrontaliere**

1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato

membro, o qualora lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro.

2. Uno Stato membro cui sia pervenuta copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale di cui al paragrafo 1 comunica all'altro Stato membro se intende procedere a consultazioni anteriormente all'adozione del piano o del programma o all'avvio della relativa procedura legislativa; in tal caso gli Stati membri interessati procedono alle consultazioni in merito ai possibili effetti ambientali transfrontalieri derivanti dall'attuazione del piano o del programma nonché alle misure previste per ridurre o eliminare tali effetti.

Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri interessati convengono specifiche modalità affinché le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e i settori del pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, nello Stato membro che potrebbe essere interessato significativamente, siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli.

3. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.

#### **Articolo 8 – Iter decisionale**

1. In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata ai sensi dell'articolo 7.

#### **Articolo 9 – Informazioni circa la decisione**

1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai sensi dell'articolo 7 ne siano informati e che venga messo a loro disposizione:

- a) il piano o il programma adottato;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.

2. Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le informazioni di cui al paragrafo 1.

#### **Articolo 10 – Monitoraggio**

1. Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.

2. Al fine di conformarsi al disposto del paragrafo 1, possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.

#### **Articolo 11 – Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria**

1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.

2. Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.

3. Per i piani e i programmi cofinanziati dalla Comunità europea, la valutazione ambientale a norma della presente direttiva

viene effettuata secondo le disposizioni speciali della pertinente legislazione comunitaria.

#### **Articolo 12 – Informazioni, relazioni e riesame**

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza maturata nell'applicazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che le relazioni ambientali siano di qualità sufficiente a soddisfare le prescrizioni della presente direttiva e comunicano alla Commissione qualunque misura da essi adottata in materia di qualità di tali relazioni.

3. Prima del 21 luglio 2006 la Commissione invia una prima relazione sulla sua applicazione ed efficacia al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per integrare altre esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, a norma dell'articolo 6 del trattato e tenuto conto dell'esperienza acquisita negli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, detta relazione è corredata delle proposte di modifica della presente direttiva eventualmente necessarie. In particolare, la Commissione vaglierà la possibilità di estendere l'ambito d'applicazione della presente direttiva ad altre tematiche / altri settori e ad altri tipi di piani e programmi.

Successivamente viene elaborata una nuova relazione di valutazione ogni sette anni.

4. Al fine di garantire la coerenza di impostazione tra la presente direttiva e i successivi regolamenti comunitari, la Commissione riferisce in merito al rapporto tra la stessa e i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 1257/1999 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti.

#### **Articolo 13 – Attuazione della direttiva**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1. I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione.

4. Prima del 21 luglio 2004 gli Stati membri comunicano alla Commissione, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, informazioni separate sui tipi di piani e di programmi soggetti in forza dell'articolo 3 ad una valutazione ambientale ai sensi della presente direttiva. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Queste sono aggiornate su base periodica.

#### **Articolo 14 – Entrata in vigore**

1. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

#### **Articolo 15 – Destinatari**

1. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

#### **Allegato I – Informazioni di cui all'articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE**

Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

f) possibili effetti significativi (1) sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

(1) *Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.*

## **Allegato II – Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE**

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura trasfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa;
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
- dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.